

REGOLAMENTO IN VIGORE AL 1.1.2024	REGOLAMENTO IN MODIFICA
TITOLO IV – ATTIVITA’ CONTRATTUALE	TITOLO IV – ATTIVITA’ CONTRATTUALE
CAPO I - Disposizioni Generali	CAPO I - Disposizioni Generali
<p><b>Art. 51 <i>Normativa applicabile</i></b>  1. L'attività contrattuale dell’Ente, oltre che dalle norme del presente titolo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti, dalle norme dell'Unione europea e da quelle nazionali di recepimento e in particolare dalle norme del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50.</p>	<p><b>Art. 51 <i>Normativa applicabile</i></b>  1. L’attività contrattuale dell’Ente, oltre che dalle norme del presente titolo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti e per quanto compatibili, dalle norme dell’Unione europea, da quelle nazionali di recepimento, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché a quelle ulteriori applicabili al settore della contrattualistica pubblica ed a quelle per il conferimento degli incarichi individuali.</p>
<p><b>Art. 52 <i>Attività contrattuale ordinaria</i></b>  1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere sono stipulati a seguito di una delle seguenti procedure:  a) procedure aperte;  b) procedure ristrette;  c) procedure negoziate.  2. Tali procedure sono regolate, al di sotto dei limiti di valore previsti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni del capo II del presente titolo, fermo restando quanto previsto per i lavori pubblici dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modificazioni.  3. Tutti gli importi vanno considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto.</p>	<p><b>Art. 52 <i>Principi generali</i></b>  1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal Consiglio regionale, garantendo il rispetto, per quanto applicabili, dei principi di risultato, fiducia, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione <b>con specifico riferimento ai principi di accesso al mercato (art. 3 del D. Lgs. 36/2023), di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5 del D. Lgs. 36/2023), di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale (art. 6 del D. Lgs. 36/2023), di auto-organizzazione amministrativa (art. 7 del D. Lgs. 36/2023), di autonomia contrattuale (art. 8 del D. Lgs. 36/2023), di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 del D. Lgs. 36/2023), di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del D. Lgs. 36/2023), di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del D. Lgs. 36/2023).</b>  2. Fermo restando quanto disciplinato nel prosieguo, la potestà deliberativa è in capo al Consiglio regionale, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente o il Tesoriere possono agire direttamente <b>nei casi di esecuzione d’urgenza di cui al comma 9 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, riportandone la ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.</b></p>
<p><b>Art. 53 <i>Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia</i></b>  1. Il ricorso alle procedure di affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi e di forniture è</p>	<p><b>Art. 53 <i>Deliberazione del Consiglio regionale e Responsabile Unico del Progetto</i></b>  1. Il Consiglio regionale può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l’acquisizione di lavori,</p>

ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento adottato dal Consiglio, con riguardo alle specifiche esigenze dell'Ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio individua altresì i beni, i servizi, i lavori e le forniture che possono essere assegnati con affidamento diretto, nell'ambito delle categorie generali di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modificazioni.

3. Il ricorso alle procedure con affidamento diretto, disciplinate dalle disposizioni del capo III del presente titolo, è in ogni caso precluso oltre il limite di importo di 40.000 euro ed il relativo provvedimento di affidamento deve essere adeguatamente motivato.

4. E' ammissibile anche l'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

servizi o forniture ed il conferimento degli incarichi individuali.

2. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, il Consiglio regionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del Titolo IV del presente Regolamento, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti.

3. Il Consiglio regionale, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, in via ordinaria, il Consigliere Tesoriere dell'Ente, Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche 'Responsabile Unico') per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio regionale (di seguito, il "Responsabile Unico").

4. È fatta salva la facoltà del Consiglio regionale, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire lo svolgimento delle attività procedurali di cui al presente Regolamento ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, anche ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

5. In seguito alla deliberazione di cui ai precedenti commi, la procedura di rinvenimento del contraente privato, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio regionale.

6. In assenza di indicazione, il Responsabile Unico è comunque il Consigliere tesoriere dell'Ente.

7. Il Consiglio regionale, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espresse deroghe stabilite per legge o indicate nel presente Regolamento.

	<b>CAPO II - PROCEDURE SOTTOSOGLIA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>
<p><b>Art. 54 <i>Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici</i></b></p> <p>1. E' facoltà dell'Ente, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53, aderire alle convenzioni previste dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, in base alle quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare, a prezzi e condizioni definiti dalla convenzione, ordinativi di forniture deliberati dalle amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Se non aderisce a tali convenzioni, l'Ente ne utilizza comunque i parametri di qualità e prezzo ai fini dell'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.</p> <p>3. L'Ente si dota delle strutture organizzative e delle attrezzature tecniche necessarie per avvalersi dei sistemi elettronici ed informatici per l'acquisto di beni e servizi.</p>	<p><b>Art. 54 <i>Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia europea</i></b></p> <p>1. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il Consiglio regionale procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea specificate all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023;</p> <p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea specificate all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023. 2.</p> <p>Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2023, la procedura prende avvio con la <i>determina a contrarre</i>, la quale indica: le</p>

	<p>caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto da stipulare, l'importo massimo stimato dell'affidamento - tenuto conto dell'eventuale IVA applicabile - e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica esposizione delle ragioni della scelta; il criterio di aggiudicazione prescelto, l'eventuale decisione di <b>fare nominare dal Consiglio regionale</b> la commissione giudicatrice nonché le principali condizioni contrattuali, nonché gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.</p>
<b>Capo II – Attività contrattuale ordinaria</b>	
<p><b>Art. 55 <i>Determinazione a contrattare</i></b>  1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Direttore, mediante determinazione a contrattare, manifesta l'intenzione di concludere un contratto.  2. La determinazione a contrattare è assunta in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.  3. La determinazione a contrattare deve indicare:  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  b) l'oggetto e la forma del contratto;  c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;  d) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  e) il responsabile del procedimento contrattuale.</p>	<p><b>Art. 55 <i>Digitalizzazione delle procedure</i></b>  1. Il Consiglio regionale incentiva l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture mediante strumenti telematici. A tal riguardo, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  2. In particolare, il Consiglio regionale assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale, nonché con riferimento al principio di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.  3. Quando il Consiglio regionale ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), il Consiglio procede all'acquisto di beni o servizi previsti nei capitolati tecnici allegati a bandi di abilitazione al MePA pubblicati da CONSIP e tramite tre canali d'acquisto:  a) Ordine Diretto (ODA);  b) Richieste d'Offerta (RDO);  c) Trattativa Diretta.  4. Anche per gli affidamenti svolti attraverso il mercato elettronico, il RUP procede con determina a contrarre, anche semplificata, e/o di aggiudicazione e su piattaforma MePA. La stipula del successivo contratto avviene attraverso la firma digitale della RDO o dell'ODA da parte del Punto Ordinante (Responsabile dell'acquisto) e della scheda riassuntiva dell'offerta presentata nel caso della trattativa diretta.</p>
<p><b>Art. 56 <i>Responsabile unico del procedimento</i></b>  1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) deve seguirne l'intero iter e provvedere affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle</p>	<p><b>Art. 56 <i>Determinazione a contrattare</i></b>  1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Consigliere tesoriere, mediante determinazione a contrattare, manifesta l'intenzione di concludere un contratto.</p>

<p>altre regole e principi sul procedimento amministrativo.</p> <p>2. Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Consiglio fra i funzionari e dipendenti dell'Ente o, in assenza di adeguate professionalità, il Direttore assume automaticamente le funzioni di responsabile unico del procedimento.</p> <p>3. Se si determinano, nel corso della procedura, irregolarità o rallentamenti, il responsabile unico del procedimento riferisce immediatamente al soggetto che lo ha nominato, ove questo sia diverso, e formula suggerimenti per il loro superamento.</p>	<p>2. La determinazione a contrattare è assunta in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.</p> <p>3. La determinazione a contrattare deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, il Responsabile del Progetto contrattuale e l'eventuale decisione di <b>fare nominare dal Consiglio regionale</b> la commissione giudicatrice.</p>
<p><b>Art. 57 Procedure aperte</b></p> <p>1. La scelta del contraente mediante procedura aperta è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.</p> <p>2. Il bando, in conformità ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare:</p> <p>a) l'oggetto del contratto;</p> <p>b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;</p> <p>c) le modalità e i termini per la partecipazione alla gara;</p> <p>d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione, nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 62, comma 3.</p> <p>3. Il bando è affisso all'albo e pubblicato sul sito internet dell'Ente. Di tale pubblicazione è data notizia, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione Regionale. Il Tesoriere cura altresì, in applicazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e dei bandi di gara indicativi, con i quali si comunicano, entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il totale delle forniture, per settori di prodotti, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.</p>	<p><b>Art. 57 Amministrazione diretta</b></p> <p>1. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, nonché con personale proprio della Stazione appaltante, anche assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico.</p>
<p><b>Art. 58 Procedure ristrette</b></p> <p>1. Se la procedura aperta è andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, può farsi ricorso alle procedure ristrette, nella forma della licitazione privata o dell'appalto-concorso.</p>	<p><b>Art. 58 Principio di rotazione</b></p> <p>1. Gli affidamenti secondo le procedure di cui agli artt. 59 e 60 del presente Regolamento devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto del principio di rotazione.</p> <p>2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore</p>

	<p>merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.</p> <p>3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.</p> <p>4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 54, co. 1 lettere c), d) ed e) del presente Regolamento, il Consiglio regionale non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.</p> <p>5. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.</p>
<p><b>Art. 59 <i>Licitazione privata</i></b></p> <p>1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio, ai soggetti ritenuti idonei, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito.</p> <p>Dalla lettera di invito deve altresì risultare il criterio di aggiudicazione della gara, prescelto fra quelli indicati dall'articolo 62, comma 3.</p>	<p><b>Art. 59 <i>Affidamento diretto</i></b></p> <p>1. Nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Per affidamenti effettuati nel rispetto del presente Regolamento, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il Regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, la scelta dell'affidatario dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, o nell'atto equivalente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.</p> <p><b>3. Al Responsabile Unico è comunque attribuito il potere di procedere ad acquisti diretti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente,</b></p>

	<p>per un valore pari o inferiore ad euro 5.000 per ciascun affidamento. Di tali affidamenti verrà effettuata apposita informativa al Consiglio Regionale.</p>
<p><b>Art. 60 Appalto-concorso</b></p> <p>1. Se è conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire, di cui siano indicate soltanto le principali caratteristiche, può farsi ricorso alla procedura dell'appalto-concorso.</p> <p>2. In tal caso, i soggetti prescelti sono invitati a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto, con indicazione delle condizioni e del prezzo al quale sono disposti ad eseguirlo.</p> <p>3. Salvo che non sia diversamente disposto nella deliberazione di contrattare, nel bando di gara o nelle lettere di invito, nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.</p>	<p><b>Art. 60 Procedura negoziata</b></p> <p>1. La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.</p> <p>2. La procedura negoziata si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto.</p> <p>3. Nella fase di selezione, il Responsabile Unico seleziona un numero di operatori economici da invitare al confronto competitivo a seconda degli importi dettagliati all'art. 54 del presente Regolamento. La selezione avviene in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione; pertanto, <b>l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.</b> Il Responsabile Unico invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta.</p> <p>4. Il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:</p> <p>a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;</p> <p>b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico-organizzativi o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;</p> <p>c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;</p> <p>d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;</p> <p>e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;</p> <p>f) la misura delle penali;</p> <p>g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;</p>

	<p>h) l'eventuale richiesta di garanzie;</p> <p>i) il nominativo del Responsabile Unico;</p> <p>j) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, e che non presentano carattere transfrontaliero, la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;</p> <p>k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;</p> <p>l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o di offerta comunque non conveniente;</p> <p>m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;</p> <p>n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>5. Il confronto tra le offerte pervenute è effettuato in sedute di gara pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate.</p> <p>6. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, a esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.</p>
<p><b>Art. 61 <i>Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette</i></b></p> <p>1. Ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla gara, può essere preventivamente adottato e pubblicato, secondo le modalità di cui all'articolo 57, un bando, che indica il termine entro il quale i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati alla gara. In tal caso, i soggetti da invitare sono individuati tra quelli che ne hanno fatto richiesta, in un numero che può</p>	<p><b>Art. 61 <i>Utilizzo della procedura ordinaria</i></b></p> <p>1. Ove il Consiglio regionale, a seguito della proposta del Responsabile Unico, ritenga di utilizzare le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, trovano applicazione gli articoli 70 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabili.</p>



<p>essere contenuto entro un limite massimo fissato dal bando.</p> <p>2. Se l'adozione di un preventivo bando di gara contrasta con l'urgenza di stipulare il contratto, ovvero il valore modesto del contratto non giustifichi le uscite di pubblicazione del bando, oppure per altra ragione opportunamente indicata nella deliberazione a contrattare, i soggetti da invitare sono comunque individuati, nel rispetto della normativa vigente, assicurando la più ampia partecipazione possibile, ed eventualmente avvalendosi di elenchi appositamente predisposti ed aggiornati dagli uffici del Consiglio.</p>	
	<b>CAPO III - LE PROCEDURE SOPRASOGLIA</b>
<p><b>Art. 62 <i>Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione</i></b></p> <p>1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara, o, in mancanza, dalla lettera di invito.</p> <p>2. Il Consiglio nomina una apposita commissione, alle cui sedute può assistere il Revisore dei Conti.</p> <p>3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) al prezzo più favorevole, per i contratti da cui derivi una entrata per il Consiglio, ovvero per i contratti che abbiano ad oggetto prestazioni che devono essere conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici;</p> <p>b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.</p> <p>4. Nella procedura per appalto-concorso, acquisite le offerte, la commissione di cui al comma 2 procede all'aggiudicazione in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Se nessuno dei progetti risulta</p>	<p><b>Art. 62 <i>Procedure aperte</i></b></p> <p>1. Per le procedure al di sopra delle soglie individuate dall'art. 14, D. Lgs. n. 36/2023, si applicano gli articoli che seguono. Per tutto quanto in essi non previsto, si applicano, per quanto compatibile, le norme richiamate all'artt. 70 e ss. del Codice.</p> <p>2. La scelta del contraente mediante procedura aperta è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.</p> <p>3. Il bando, in conformità ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare:</p> <p>a) l'oggetto del contratto;</p> <p>b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;</p> <p>c) le modalità e i termini per la partecipazione alla gara;</p> <p>d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione.</p> <p>4. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ente, nonché nelle forme stabilite dagli artt. 84 e ss. del D. Lgs. n. 36 del 2023, per quanto compatibile.</p>

rispondente alle esigenze dell'amministrazione, non si procede all'aggiudicazione; la commissione può in tal caso proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

5. Se talune offerte presentano carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole al Consiglio, il soggetto offerente, su richiesta scritta della commissione di cui al comma 2 e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Successivamente, la commissione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta.

6. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente dalle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano le predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione

<p>giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1,2; 1,4.</p> <p>7. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.</p>	
<p><b>Art. 63 <i>Procedure negoziate</i></b></p> <p>1. E' facoltà dell'Ente ricorrere alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ed indipendentemente dall'importo, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;</p> <p>b) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n.165/2001; in tal caso, la trattativa è preceduta da un parere di congruità espresso da apposita commissione di esperti nominata dal Consiglio;</p> <p>c) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze o prestazioni professionali a soggetti aventi alta competenza tecnica, scientifica o professionale;</p> <p>d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori, e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;</p> <p>e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche; la durata di tali contratti</p>	<p><b>Art. 63 <i>Procedure ristrette</i></b></p> <p>1. Se la procedura aperta è andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, può farsi ricorso alle procedure ristrette.</p>

<p>rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.</p> <p>2. Può altresì farsi ricorso alla procedura negoziata, sentito il parere del Revisore dei Conti:</p> <p>a) quando, per qualsiasi motivo, l'esito della procedura aperta o ristretta sia stato infruttuoso;</p> <p>b) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture di beni e servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di una gara;</p> <p>c) per i contratti di assicurazione;</p> <p>d) per acquisire i beni e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;</p> <p>e) per le spese relative alla gestione e all'utilizzo degli automezzi;</p> <p>f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;</p> <p>g) in ogni altra ipotesi, indicata ed opportunamente motivata nella deliberazione di contrattare, in cui la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione la prestazione oggetto del contratto rende necessaria una previa negoziazione con i soggetti interessati.</p> <p>3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nonché nei casi di cui al comma 1, la procedura negoziata deve svolgersi secondo modalità concorrenziali. A tal fine, devono essere compiute indagini di mercato, interpellando più soggetti, ed in ogni caso acquisendo non meno di cinque offerte.</p>	
<p><b>Art. 64 <i>Stipulazione dei contratti</i></b></p> <p>1. Il Responsabile unico del procedimento cura l'attività istruttoria per la stipulazione dei contratti e poi li sottopone al Presidente per la firma.</p> <p>2. Se, nei trentacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, il Consiglio ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.</p> <p>3. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.</p> <p>4. Un funzionario incaricato dal Direttore cura la tenuta del registro dei contratti e provvede agli</p>	<p><b>Art. 64 <i>Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione</i></b></p> <p>1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara, o, in mancanza, dalla lettera di invito.</p> <p>2. Il Consiglio regionale nomina una apposita commissione.</p> <p>3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) al prezzo più basso;</p> <p>b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione; in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.</p>

<p>altri adempimenti di legge in relazione ai contratti stipulati.</p>	<p>4. In entrambi i casi di cui al comma 3, la congruità delle offerte è valutata nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 110, D. Lgs. n. 36/2023.</p>
	<p><b>CAPO IV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA</b></p>
<p><b>Art. 65 <i>Controlli sull'esecuzione del contratto</i></b>  1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.  2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Ente munito della competenza tecnica necessaria, o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal Direttore.  3. Se l'importo del contratto non supera i 40.000 euro, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Ente, nominato dal Direttore.  4. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.</p>	<p><b>Art. 65 <i>Stipulazione dei contratti</i></b>  1. Il Responsabile Unico del Progetto, ove all'uopo incaricato dal Consiglio regionale, provvede all'attività istruttoria ed alla stipulazione dei contratti, nelle forme e modi stabilite dal presente Regolamento, non oltre 60 giorni dal completamento delle verifiche sull'operatore economico individuato come aggiudicatario.  2. Se, nei trentacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, il Consiglio regionale o, per esso, il RUP ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio regionale incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.  3. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.  4. Un funzionario incaricato dal Consigliere tesoriere cura la tenuta del registro dei contratti e provvede agli altri adempimenti di legge in relazione ai contratti stipulati.</p>
<p><b>CAPO III - Spese In Economia</b></p>	
<p><b>Art. 66 <i>Categorie di spese da effettuare in economia</i></b>  1. L'elenco delle voci di spesa, contenuto nel provvedimento di cui all'articolo 53, comma 1, che possono essere effettuate mediante affidamento diretto, nei rispettivi limiti di valore, può comprendere fra l'altro:  a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;  b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;  c) illuminazione e riscaldamento di locali;  d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;  e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;</p>	<p><b>Art. 66 <i>Controlli sull'esecuzione del contratto</i></b>  1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.  2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Ente munito della competenza tecnica necessaria, o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal Consigliere tesoriere.  3. Nella misura stabilita dalla legge vigente, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Ente, nominato dal Consigliere tesoriere.  4. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.</p>

<p>f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;</p> <p>g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;</p> <p>h) provviste di materiale di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;</p> <p>i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.</p> <p>2. La spesa è effettuata mediante affidamento diretto, a prescindere dal relativo importo e purché non superi il limite massimo di cui all'articolo 53, comma 3, nei seguenti casi:</p> <p>a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;</p> <p>b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;</p> <p>c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;</p> <p>d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché di danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.</p>	
	<p><b>CAPO V - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO</b></p>
<p><b>Art. 67 <i>Forme delle procedure con affidamento diretto</i></b></p> <p>1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori secondo le modalità dell'affidamento diretto può essere effettuata in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.</p> <p>2. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 1.000 euro.</p>	<p><b>Art. 67 <i>Incarichi di lavoro autonomo e di consulenza ad esperti qualificati</i></b></p> <p>1. Conformemente all'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio Regionale può deliberare la necessità di conferire incarichi di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</p> <p>a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio Regionale conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;</p> <p>b) il Consiglio Regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;</p>

	<p>c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;</p> <p>d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.</p>
<p><b>TITOLO V - SCRITTURE CONTABILI</b></p>	
<p>Art. 68 <b>Sistema di scritture</b></p> <p>1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.</p> <p>2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.</p> <p>3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.</p> <p>4. Se il Consiglio, in forza dell'articolo 3, comma 2, prevede un'articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l'imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall'ufficio che ha sostenuto l'uscita o conseguito l'entrata.</p>	<p>Art. 68 <b>Tipologia degli incarichi</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi incarichi di lavoro autonomo tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera, ex art. 2222 e ss. del codice civile, o d'opera intellettuale, ex art. 2229 e ss. codice civile, quali a titolo esemplificativo, incarichi di studio, incarichi di ricerca e incarichi di consulenza.</p>
<p>Art. 69 <b>Registrazioni contabili</b></p> <p>1. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle rimosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;</li> <li>- un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;</li> <li>- un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;</li> </ul>	<p>Art. 69 <b>Individuazione del fabbisogno</b></p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine, accertati i requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, delibera la necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo. La necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo, può essere effettuata anche nella delibera quadro di cui all'art. 53 del presente Regolamento.</p> <p>2. Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:</p> <p>a) il tipo di professionalità richiesta e l'eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione</p>

<p>- il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;</p> <p>- il registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o negli altri casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>b) l'oggetto dell'incarico;</p> <p>c) il compenso massimo;</p> <p>d) la durata dell'incarico.</p>
<p><b>Art. 70 Sistemi di elaborazione automatica dei dati</b></p> <p>1. Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l'Ente può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati che siano coerenti con i disposti del presente regolamento.</p> <p>2. E' affidato al Tesoriere, il compito di effettuare le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'articolo 8, comma 5, e di proporre al Consiglio eventuali ulteriori variazioni al regolamento richieste per l'impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.</p>	<p><b>Art. 70 Avviso di conferimento dell'incarico</b></p> <p>1. Il RUP, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio Regionale, predispone con determina un apposito avviso di selezione per il conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito dell'Ordine.</p> <p>2. L'avviso deve contenere:</p> <p>a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo alla necessità di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;</p> <p>c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all'offerta;</p> <p>d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;</p> <p>e) le modalità di realizzazione;</p> <p>f) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);</p> <p>g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione ovvero le modalità selettive previste in relazione alla tipologia di incarico da conferire (per titoli, per titoli e colloquio o con valutazione dell'offerta economica) e i punteggi attribuiti;</p> <p>h) il termine e le modalità per presentare la domanda, corredata da curriculum e/o offerta tecnica;</p> <p>i) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;</p> <p>l) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;</p> <p>m) l'invito ad indicare il proprio domicilio digitale al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura comparativa;</p> <p>n) l'indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.</p>
<p><b>TITOLO VI - SISTEMA DI CONTROLLO</b></p>	
<p><b>Art. 71 Composizione dell'Organo di revisione economico finanziaria</b></p>	<p><b>Art. 71 Requisiti generali</b></p>



1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti.

Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio.

2. Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DM 11 ottobre 1994, n.615 il Revisore dei Conti viene eletto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

3. L'incarico del Revisore dei Conti ha la stessa durata del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 3, co. 2 del DM 11 ottobre 1994, n.615.

4. Il Revisore dei Conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. Detti verbali devono essere annotati in un registro custodito presso la sede. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del Revisore dei Conti, al Tesoriere perché prenda visione del contenuto.

5. I doveri e le responsabilità del Revisore dei Conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2397 e segg. del codice civile, ove applicabili.

1. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;

- godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo il caso di cui alla lett.

a), co. 2 dell'art. 69;

- non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ordine rispetto alla prestazione da svolgere;

- aver assolto con puntualità e diligenza agli eventuali incarichi precedentemente affidati dall'Ordine.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle domande.

2. Nel caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni, l'Ente, prima del conferimento, dovrà ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.

3. Non si dovrà procedere con l'autorizzazione di cui al punto precedente, nel caso di conferimento dell'incarico a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali.

4. Gli incarichi retribuiti a cui fa riferimento l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- dalla partecipazione a convegni e seminari;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;</li> <li>- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;</li> <li>- da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.</li> </ul>
<p><b>Art. 72 <i>Funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria</i></b></p> <p>1. Il Revisore dei Conti opera presso la sede dell'Ente, a meno che comprovate esigenze impongano che la riunione sia svolta altrove.</p> <p>2. L'avviso di accesso alla sede, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno dieci giorni prima al Tesoriere perché metta a disposizione la documentazione necessaria all'espletamento delle attività indicate nell'ordine del giorno.</p> <p>3. Nel caso di comprovata urgenza l'avviso può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore inviato con le stesse modalità di cui al co.2. Nello stesso termine e con le medesime modalità possono apportarsi integrazioni all'ordine del giorno.</p> <p>4. Il Revisore, o un suo delegato, può partecipare alle adunanze del Consiglio in cui si delibera in materia di entrate e spese e limitatamente alla trattazione di tali punti.</p> <p>Il suddetto delegato, presente alle adunanze di Consiglio in qualità di tecnico, deve essere dotato dei requisiti professionali previsti per la carica di Revisore dei Conti.</p> <p>5. Al Revisore spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio per ciascuna riunione, nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p>	<p><b>Art. 72 <i>Procedura comparativa</i></b></p> <p>1. Il Responsabile del Procedimento, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procede alla comparazione delle domande pervenute e attribuisce il punteggio utilizzando i criteri di valutazione dell'avviso di selezione.</p> <p>2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che può tener conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 69, anche dei seguenti elementi e criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;</li> <li>b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;</li> <li>c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "Criteri di comparazione" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;</li> <li>d) gli eventuali titoli post-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.</li> </ul> <p>3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.</p> <p>4. Qualora non siano pervenute offerte, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il RUP provvede all'affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.</p> <p>5. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.</p>
<p><b>Art. 73 <i>Funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria</i></b></p> <p>1. Il Revisore dei Conti ha le seguenti funzioni:</p>	<p><b>Art. 73 <i>Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico</i></b></p> <p>1. Terminata la comparazione, il Responsabile del Procedimento pubblica la graduatoria e stipula il</p>

<p>a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;</p> <p>b) approva, con apposita relazione, il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;</p> <p>c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;</p> <p>d) approva, con apposita relazione, il rendiconto generale, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;</p> <p>e) trasmette un referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.</p> <p>f) effettua le verifiche trimestrali di cassa.</p> <p>2. Nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b) e d) del comma 1, il Revisore dei Conti ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p> <p>3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il Revisore dei Conti coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.</p> <p>4. Il Revisore dei Conti è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.</p> <p>Egli può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti.</p> <p>I relativi compensi rimangono a carico del Revisore dei Conti stesso.</p>	<p>contratto o firma la lettera di incarico al soggetto incaricato.</p> <p>2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.</p> <p>3. Al contratto dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla vigente normativa.</p>
<p><b>TITOLO VII - NORMA FINALE</b></p>	
<p>Art. 74 <b>Entrata in vigore</b></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.</p> <p><b>I prospetti di riferimento e precisamente:</b>  <b>Allegato 1 – Preventivo finanziario gestionale</b>  <b>Allegato 2 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria</b>  <b>Allegato 3 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione</b></p>	<p>Art. 74 <b>Casi di esclusione</b></p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge, sono escluse dalle procedure e dagli obblighi di comparazione di cui al presente Titolo le prestazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione ovvero in una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, o nell'ipotesi in cui questa risulti limitata ad una sola giornata, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrando</p>

<p><b>Allegato 4 – Conto del bilancio</b>  <b>Allegato 5 – Situazione amministrativa</b>  <b>sono gli allegati della Delibera CROAS n. ....</b>  <b>di presa d'atto dello schema standard</b>  <b>semplificato per i Consigli regionali Delibera</b>  <b>CNOAS n. ....</b></p>	<p>nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.</p> <p>2. Inoltre, il Consiglio Regionale può non ricorrere a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate, nei seguenti casi:</p> <p>1) procedura comparativa andata deserta;</p> <p>2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo: - quando le prestazioni specialistiche richieste non siano comparabili, perché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni; - necessità di avvalersi di prestazioni specialistiche di esperti, o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile; - nomina delle Commissioni per le procedure selettive interne;</p> <p>3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza/prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "assoluta urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico".</p> <p>3. Nei casi di cui al presente articolo, il RUP procede senza procedura comparativa affidando direttamente gli incarichi, mediante apposita determina debitamente motivata, avendo riguardo ai casi sopra indicati.</p>
	<p><b>Art. 75 <i>Incarichi fiduciari e politici</i></b></p> <p>1. Il Consiglio Regionale procede discrezionalmente, senza procedure pubbliche di selezione, al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell'iniziativa a cui fa riferimento la nomina; in quest'ultimo caso la definizione del compenso potrà essere affidata al RUP.</p> <p>2. Si riporta di seguito un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva di incarichi fiduciari e/o politici:</p> <p>A. designazione di Consiglieri per incarichi istituzionali;</p> <p>B. designazione di rappresentanti (iscritti e/o non iscritti) per incarichi istituzionali presso istituzioni pubbliche o private;</p> <p>C. designazione di soggetti su richiesta di istituzioni terze;</p> <p>D. nomina componenti di commissioni, gruppi di lavoro, gruppi di progetto, osservatori, comitati e altri organi/apparati similari istituiti dal Consiglio per il conseguimento di iniziative e/o attività</p>

	<p>specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ordine;</p> <p>E. designazione di esperti/referenti di progetti, ricerche, attività, iniziative, collaborazioni, aree di competenza, aree di intervento, per il conseguimento di iniziative e/o attività specifiche o per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ordine;</p> <p>F. designazione di componenti degli Organi di controllo interno;</p> <p>G. designazione di componenti delle Commissioni di concorso e loro eventuali consulenti.</p>
	<p><b>Art. 76 <i>Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</i></b></p> <p>1. Il RUP verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante controllo della coerenza dei risultati conseguiti con la stessa periodicità della liquidazione dei pagamenti.</p> <p>2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile del Procedimento può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, relaziona al Consiglio per la risoluzione del contratto per inadempimento.</p>
	<p><b>Art. 77 <i>Pubblicità degli incarichi</i></b></p> <p>1. Il Consiglio rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e provvede alle comunicazioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.</p>
	<p><b>TITOLO V - SCRITTURE CONTABILI</b></p>
	<p><b>Art. 78 <i>Sistema di scritture</i></b></p> <p>1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.</p> <p>2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.</p> <p>3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.</p>

	<p>4. Se il Consiglio, in forza dell'articolo 3, comma 2, prevede un'articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l'imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall'ufficio che ha sostenuto l'uscita o conseguito l'entrata.</p>
	<p><b>Art. 79 <i>Registrazioni contabili</i></b></p> <p>1. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;</li> <li>- un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;</li> <li>- un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;</li> <li>- il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;</li> <li>- il registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.</li> </ul>
	<p><b>Art. 80 <i>Sistemi di elaborazione automatica dei dati</i></b></p> <p>1. Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l'Ente può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati che siano coerenti con i disposti del presente regolamento.</p> <p>2. E' affidato al Tesoriere, il compito di effettuare le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'articolo 8, comma 5, e di proporre al Consiglio eventuali ulteriori variazioni al regolamento richieste per l'impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.</p>
	<p><b>TITOLO VI - SISTEMA DI CONTROLLO</b></p>
	<p><b>Art. 81 <i>Composizione dell'Organo di revisione economico finanziaria</i></b></p> <p>1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti.</p>

	<p>Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DM 11 ottobre 1994, n.615 il Revisore dei Conti viene eletto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.</p> <p>3. L'incarico del Revisore dei Conti ha la stessa durata del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 3, co. 2 del DM 11 ottobre 1994, n.615.</p> <p>4. Il Revisore dei Conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. Detti verbali devono essere annotati in un registro custodito presso la sede. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del Revisore dei Conti, al Tesoriere perché prenda visione del contenuto.</p> <p>5. I doveri e le responsabilità del Revisore dei Conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2397 e segg. del codice civile, ove applicabili.</p>
	<p><b>Art. 82 <i>Funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria</i></b></p> <p>1. Il Revisore dei Conti opera presso la sede dell'Ente, a meno che comprovate esigenze impongano che la riunione sia svolta altrove.</p> <p>2. L'avviso di accesso alla sede, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno dieci giorni prima al Tesoriere perché metta a disposizione la documentazione necessaria all'espletamento delle attività indicate nell'ordine del giorno.</p> <p>3. Nel caso di comprovata urgenza l'avviso può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore inviato con le stesse modalità di cui al co.2. Nello stesso termine e con le medesime modalità possono apportarsi integrazioni all'ordine del giorno.</p> <p>4. Il Revisore, o un suo delegato, può partecipare alle adunanze del Consiglio in cui si delibera in materia di entrate e spese e limitatamente alla trattazione di tali punti. Il suddetto delegato, presente alle adunanze di Consiglio in qualità di tecnico, deve essere dotato dei requisiti professionali previsti per la carica di Revisore dei Conti.</p> <p>5. Al Revisore spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio per ciascuna riunione, nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p>
	<p><b>Art. 83 <i>Funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria</i></b></p> <p>1. Il Revisore dei Conti ha le seguenti funzioni:</p>

	<p>a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;</p> <p>b) approva, con apposita relazione, il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;</p> <p>c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;</p> <p>d) approva, con apposita relazione, il rendiconto generale, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;</p> <p>e) trasmette un referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.</p> <p>f) effettua le verifiche trimestrali di cassa.</p> <p>2. Nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b) e d) del comma 1, il Revisore dei Conti ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p> <p>3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il Revisore dei Conti coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.</p> <p>4. Il Revisore dei Conti è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.</p> <p>Egli può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti.</p> <p>I relativi compensi rimangono a carico del Revisore dei Conti stesso.</p>
	<p><b>TITOLO VII - NORMA FINALE</b></p>
	<p>Art. 84 <b><i>Entrata in vigore</i></b></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.</p> <p><b>I prospetti di riferimento e precisamente:</b></p> <p><b>Allegato 1 – Preventivo finanziario gestionale</b></p> <p><b>Allegato 2 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria</b></p> <p><b>Allegato 3 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione</b></p>



	<p><b>Allegato 4 – Conto del bilancio</b> <b>Allegato 5 – Situazione amministrativa</b> <b>sono gli allegati della Delibera CROAS n. ....</b> <b>di presa d’atto dello schema standard</b> <b>semplificato per i Consigli regionali Delibera</b> <b>CNOAS n. ....</b></p>
--	---